


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

## SOMMARIO

### LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 20

**Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale.**

**pag. 157**

**LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004 N. 21**

**Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.** pag. 160

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 N. 22**

**Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale.** pag. 173

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 N. 23**

**Interventi di sostegno al sistema della Formazione Professionale.** pag. 182

**LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 N. 24**

**Inserimento dell'articolo 110 bis nella legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia).** pag. 184

**LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004 N. 25**

**Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri.** pag. 186

**LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004 N. 26**

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2003 (Pubblicata nel B.U. I supplemento straordinario al n. 11 del 01.12.2004 - parte I)**

**LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004 N. 27**

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) (Pubblicata nel B.U. II supplemento straordinario al n. 11 del 01.12.2004 - parte I)**

## **LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 20**

### **Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

##### **(Finalità)**

1. La Regione, allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nonché la realizzazione di impianti innovativi di mezzi di trasporto con trazione a fune, interviene in favore dei soggetti, pubblici o privati, proprietari o gestori di tali impianti mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I contributi sono concessi anche per concorrere all'eliminazione di barriere architettoniche negli impianti, ai fini di consentire l'accessibilità ai servizi degli invalidi non deambulanti.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze disposte per i medesimi investimenti.

#### **Articolo 2**

##### **(Classificazione degli impianti)**

1. Si intendono per funivie adibite al trasporto pubblico locale, gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune che garantiscono un servizio continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, fra diverse località, destinati a soddisfare esigenze di trasporto generale della collettività.
2. Si intendono per funivie di preminente inte-

resse turistico gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune adibiti al trasporto pubblico di persone effettuato in modo continuativo o periodico, con orari e tariffe prestabiliti, che collegano località di interesse panoramico, ricreativo o sportivo.

3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune esistenti sul territorio regionale della Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione Europea C (2002) 599 fin del 27 febbraio 2002 in materia di aiuti di Stato.

#### **Articolo 3**

##### **(Procedura di finanziamento)**

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisce le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo della medesima, le iniziative e le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi concessi, nonché i criteri per la riduzione del contributo, la revoca e il recupero degli importi erogati nei casi di cui all'articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale, per le finalità indicate all'articolo 1, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, determina l'entità del contributo sino al limite:
  - a) del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli impianti funiviari di cui all'articolo 2, comma 1;
  - b) del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per gli impianti funiviari di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Sono, comunque, spese ammissibili prioritariamente quelle sostenute per l'acquisizione di:
  - a) macchinari ed impianti, con le opere edili ad essi correlati;
  - b) attrezzature di controllo;
  - c) oneri vari per trasporto, montaggio e collaudo, nella misura massima del 10 per cento

del costo complessivo dei beni cui si riferiscono, risultanti esplicitamente dalla fattura.

4. Sono esclusi i beni e i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune.

#### **Articolo 4**

##### **(Obblighi del beneficiario e relative sanzioni)**

1. Gli interventi finanziati devono essere iniziati entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca e recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi legali.
2. Gli interventi finanziati devono essere completati nel termine previsto dal piano finanziario presentato dal beneficiario.
3. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la riduzione del contributo ovvero la revoca e il recupero degli importi erogati, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

#### **Articolo 5**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
  - a) utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 di quota pari a euro 557.090,69 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
  - b) prelevamento di quota pari a euro 1.154.246,32 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004;
  - c) iscrizione all'U.P.B. 6.208 "Investimenti nel settore degli impianti a fune" dello sta-

to di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di euro 1.711.337,01 in termini di competenza e di euro 1.154.246,32 in termini di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale Area VI - "Mobilità e Trasporti" è soppressa l'U.P.B. 6.209 "Interventi nel settore degli impianti a fune - Contributi in annualità".

#### **Articolo 6**

##### **(Nomina delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell'indennità di espropriazione)**

1. Fino all'entrata in vigore di una complessiva normativa regionale in materia di espropriazioni le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo e dell'indennità di espropriazione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### **Articolo 7**

##### **(Abrogazione)**

1. La legge regionale 26 aprile 1989 n. 9 (norme per la concessione di contributi per investimenti finalizzati alla ricostruzione, all'adeguamento tecnico, economico, ambientale di funivie di preminente interesse turistico) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 novembre 2004

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

##### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004, N. 20**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore assemblea e legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge re-*

gionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 130 in data 22 dicembre 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 384;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 settembre 2004;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 settembre 2004;
- f) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 26 ottobre e del 9 novembre 2004;
- g) la legge regionale entra in vigore il 16 dicembre 2004.

### 2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Macchiavello)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, si intende intervenire in un settore di particolare interesse nella nostra Regione quale quello dei mezzi di trasporto con trazione a fune (funicolari, ascensori, funivie ecc.).

In particolare il testo di legge è diretto a favorire l'ammodernamento, il miglioramento dei livelli di sicurezza nonché la realizzazione di impianti innovativi, attraverso la concessione di contributi in conto capitale in favore sia di soggetti pubblici che privati.

Si prevede che la Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, stabilisca le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi nonché l'entità degli stessi nel rispetto di percentuali prestabilite, diversificate in base alla tipologia degli impianti (impianti adibiti al tra-

sporto pubblico locale e impianti di "preminente interesse turistico").

In Commissione IV disegno di legge è stato sottoposto ad un programma di consultazioni che ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli interlocutori istituzionali e delle categorie interessate, al fine di ottenere osservazioni e proposte per la redazione di un provvedimento legislativo il più ampiamente condiviso.

Al termine di questa breve relazione, per i motivi sopra esposti, si auspica che Consiglio regionale si pronunci favorevolmente sul disegno di legge approvato dalla IV Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Il disegno di legge n. 384 affronta una questione importante per la nostra Regione. Purtroppo però la affronta nel modo sbagliato

Invece che essere parte di una attenta ed organica politica della mobilità con forte attenzione anche alle questioni ambientali, la vicenda degli impianti a fune viene affrontata in modo isolato e raffazzonato.

Infatti la Regione Liguria si è dotata nel 1997 della legge regionale n. 10 che prevede, tra l'altro, l'approvazione, da parte del Consiglio, del Piano di interventi per i parcheggi, la mobilità ed il traffico nelle aree urbane. Non si capisce perché oggi si intervenga con un provvedimento isolato e non inserito nella programmazione, come sarebbe giusto ed ovvio.

Viene il sospetto che il disegno di legge sia «mirato» a qualche singolo intervento piuttosto che prevedere una organica politica a riguardo. Sospetto rafforzato dalla esiguità dello stanziamento previsto.

Infine il titolo del disegno di legge non comprende, a differenza dell'art. 1, la ipotesi della "realizzazione" di nuovi impianti.

Per tutti questi motivi il giudizio non può essere positivo.

### 3. Note agli articoli:

Nota all'articolo 5:

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6 P.I

Nota all'articolo 7:

- La legge regionale 26 aprile 1989 n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 maggio 1989, n. 7 P. I

Struttura di riferimento:

Settore mobilità, trasporti e viabilità.

## **LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004 n. 21**

### **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

##### **(Finalità)**

1. La presente legge tutela la fauna ittica e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne, al fine di assicurare la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, nell'ambito delle funzioni spettanti alla Regione e alle Province.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
3. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

#### **TITOLO II**

#### **FUNZIONI AMMINISTRATIVE PIANIFICAZIONE DEL SETTORE**

##### **Articolo 2**

##### **(Competenze della Regione)**

1. La Giunta regionale, sentite le Province interessate e la Commissione tecnico-consulativa regionale, propone al Consiglio regionale il Programma generale degli indirizzi e dei criteri, che stabilisce, in particolare, la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione.
2. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle Province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.
3. La Regione predispone i modelli di licenza di pesca.
4. La Giunta regionale istituisce la Commissione tecnico-consulativa regionale, che è composta:
  - a) dall'Assessore regionale alla pesca, o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
  - b) dal Dirigente della struttura regionale competente;
  - c) da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
  - d) da un rappresentante per ciascuna delle Province;
  - e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione;
  - f) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri;
  - g) da un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;

h) da un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

### **Articolo 3**

#### **(Competenze delle Province)**

1. Le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. Le Province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.
3. Le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

### **Articolo 4**

#### **(Commissioni tecnico consultive provinciali)**

1. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle Associazioni pescaportive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) nonché del Corpo Forestale dello Stato. La composizione della Commissione è disciplinata da regolamento Provinciale.

### **Articolo 5**

#### **(Carta ittica provinciale)**

1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli abi-

tat e delle specie comprese nella Direttiva 92/43/CEE.

2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 2, in particolare:
  - a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
  - b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
    - 1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;
    - 2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
    - 3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
    - 4) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
    - 5) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico;
    - 6) alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all'ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d'acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;
  - c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d'acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittiologici, nonché l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.
3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi i programmi e i regolamenti provinciali di settore e le azioni previste dai Piani di bacino.
4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora

nell'arco dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biologico di un corpo idrico.

### **Articolo 6**

#### **(Zone di ripopolamento, cattura e protezione)**

1. Le Province, sulla base della carta ittica, provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:
  - a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;
  - b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.
2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Provincia, di apposite tabelle con la scritta "DIVIETO DI PESCA" nonché il tipo di zone di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Le tabelle devono essere collocate a distanza di non più di 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella risultino ben visibili quelle contigue; dette tabelle sono esenti da tasse regionali.

### **Articolo 7**

#### **(Riserve turistiche)**

1. Le Province possono autorizzare, nell'ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione preferibilmente ad enti locali o ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite convenzioni.
2. Nei territori montani, le Province determinano le forme opportune di coinvolgimento delle Comunità Montane nelle iniziative e nelle procedure di cui al comma 1.

3. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo restando l'obbligo della licenza di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla presente legge.
4. I proventi della gestione sono utilizzati per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.
5. Gli organismi di gestione forniscono annualmente alla Provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

### **Titolo III**

## **ESERCIZIO DELLA PESCA**

### **Articolo 8**

#### **(Esercizio della pesca)**

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.
2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso della licenza rilasciata nella regione di residenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A alla presente legge.
3. La licenza è valida se corredata dalla ricevuta attestante il versamento della relativa tassa e sovrattassa annuale di cui all'articolo 11.
4. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge l'attività svolta:
  - a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli Istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle Province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 nell'esercizio delle funzioni



e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

- b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

### **Articolo 9**

#### **(Licenze di pesca)**

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di residenza secondo modelli stabiliti dalla Regione ed hanno validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere inoltre rilasciate dalle Associazioni di pescasportiva su mandato delle Province di competenza.
2. Le licenze di pesca sono di quattro tipi:
  - a) tipo A: consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;
  - b) tipo B: consente ai pescatori dilettanti l'esercizio della pesca con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;
  - c) tipo C: consente ai pescatori dilettanti l'esercizio della pesca esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;
  - d) tipo D: consente ai pescatori dilettanti, cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

4. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.

5. Le Province tengono appositi registri per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca quando definitive.

### **Articolo 10**

#### **(Validità delle licenze di pesca)**

1. Le licenze di pesca di tipo A, B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze di tipo D hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.
2. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.
3. In caso di smarrimento della licenza le Province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

### **Articolo 11**

#### **(Tasse sulle concessioni regionali)**

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; a partire dall'anno 2000 i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia.
2. L'importo è dimezzato per le licenze di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici, previo assenso di chi esercita la patria potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate), sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo B e C.

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di versamento e, comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.
4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili organizzate da Associazioni del settore o da Enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1.

#### **Articolo 12**

##### **(Autorizzazioni)**

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, la Provincia rilascia l'autorizzazione sentito l'Ente Parco competente.
2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.
3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.
4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

#### **Articolo 13**

##### **(Limitazioni e divieti)**

1. Le Province, sentite le Commissioni consulti-

ve provinciali di cui all'articolo 4, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma regionale e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.

2. Le Province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

#### **Titolo IV**

### **GESTIONE DELLE ACQUE**

#### **Articolo 14**

##### **(Immissione di materiale ittico)**

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.
2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.
3. Le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.
4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 7 ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 21 e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 15.

#### **Articolo 15**

##### **(Controlli sanitari)**

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e paras-

sitarie in atto, negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La Provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.
3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

### **Articolo 16**

#### **(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna)**

1. Le Province nel rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di perseguire anche le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, indicano le opportune prescrizioni a tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua, mantenendo ove possibile elementi di integrità dell'alveo.

Le Province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla l.r. 9/1993, chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve darne comunicazione alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.
3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.
4. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
  - a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il con-

trollo del personale incaricato dalla Provincia;

- b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.
5. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle Province.
6. Le Province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

### **Articolo 17**

#### **(Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)**

1. Le Province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 4, in caso di prolungati periodi di siccità, che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

### **Articolo 18**

#### **(Disciplina dell'uso delle acque pubbliche e difesa dell'idrofauna)**

1. Nelle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti ittici e di altre specie acquatiche e di valenza ambientale, le Province contingentano le quantità complessive di acque pubbliche captabili e derivabili da ogni corso d'acqua, garantendo che la somma di tutte le concessioni di autorizzazioni al prelievo consenta in ogni stagione un rilascio ed una permanenza minima garantita di portata delle acque (Deflusso Minimo Vitale), per la salva-

guardia delle caratteristiche ambientali e per lo svolgimento dei cicli biologici naturali di ciascun bacino idrografico o sottobacino.

2. Ogni nuovo intervento sul corso d'acqua dovrà prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio e la diffusione dei pesci.

#### **Articolo 19**

##### **(Risarcimento del danno)**

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico ed agli ecosistemi acquatici causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al ripopolamento ed al ripristino ambientale del luogo.

#### **Titolo V**

### **GESTIONE DI VIVAI ITTICI**

#### **Articolo 20**

##### **(Gestione di vivai ittici)**

1. L'allevamento all'interno di apposite vasche, dette vivai, di pesci appartenenti anche alle specie oggetto di pesca è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.
3. Ai titolari e gestori di vivai ittici è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

#### **Articolo 21**

##### **(Gare e raduni di pesca)**

1. Le Province, sulla base di apposite richieste delle Associazioni dei pescatori, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competi-

zioni, fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 è richiesto il parere dell'Ente Parco.
3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.
4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'articolo 13 comma 1.
5. Le Province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.
6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.
7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
8. Le Province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

#### **Titolo VI**

### **VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

## Articolo 22

### (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dal personale delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.
2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.
3. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.
4. Le Province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni di pescatori e di protezione ambientale.
5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente, possono essere organizzati anche dalle Associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
6. Le Associazioni pescasportive e ambientaliste

coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

## Articolo 23

### (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca senza aver ottenuto il rilascio della prescritta licenza o senza avere effettuato i relativi versamenti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel caso di recidiva;
  - b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca o i prescritti relativi versamenti; la sanzione si applica nel minimo se l'interessato esibisce la documentazione entro cinque giorni;
  - c) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel caso di recidiva;
  - d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca:
    - 1) subacquea;
    - 2) a strappo;
    - 3) con attrezzi diversi da quelli consentiti;
    - 4) con l'uso di fonti luminose;
    - 5) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;
  - e) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
  - f) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
  - g) fermo restando l'eventuale ipotesi di reato

valutato dall'autorità giudiziaria, si applica la sanzione da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica;

- h) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
  - i) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
  - j) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e comunque per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 21;
  - k) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 310,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti provinciali;
  - l) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per l'inosservanza delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 16.
2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e g) è altresì disposta la confisca degli attrezzi.
  3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.
  4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982.
  5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed utilizzati per le operazioni di gestione.
  6. Per quanto non altrimenti previsto dalla pre-

sente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982.

## **Titolo VII**

### **NORME FINALI E FINANZIARIE**

#### **Articolo 24**

##### **(Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca)**

1. La Regione ripartisce una quota non inferiore al settanta per cento dei proventi della tassa sulle licenze di pesca fra le Province sulla base dei seguenti parametri:
  - a) trenta per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna Provincia, risultante dai versamenti delle tasse dell'anno precedente, di cui all'articolo 11;
  - b) settanta per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna Provincia, rilevato dalla carta ittica provinciale in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi inoltre i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.
2. I proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca sono attribuiti alle Province che ne destinano il novanta per cento alle Associazioni di pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali per lo svolgimento dei compiti previsti nel Programma generale degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.

#### **Articolo 25**

##### **(Norma transitoria)**

1. Le licenze di pesca rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

#### **Articolo 26**

##### **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate la legge regionale 29 novembre

1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne), la legge regionale 20 dicembre 1999 n. 40 (integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e la legge regionale 17 marzo 2000 n. 16 (modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne").

### Articolo 27

#### (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca).

### Articolo 28

#### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 novembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

Allegato

Tabella A (Art. 7)

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso

#### A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è

consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le Province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.
3. Le Province possono inoltre consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:
  - a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;
  - b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;
  - c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;
  - d) rezzaglio, diametro massimo di apertura delle reti metri 6, il lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.
4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito al massimo l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.
5. La pesca "a traina" è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie, con un massimo di due canne per imbarcazioni, indipendentemente dal numero degli imbarcati.
6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle acque pubbliche interne primarie.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamen-

te come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Province per gli scopi di seguito elencati:

- a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;
- b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 16;
- c) controllo delle specie invadenti.

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere altresì subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.

#### B. Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

- a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;
- b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle Province;
- c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";
- d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);
- e) la pesca con le mani;
- f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;

g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;

h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;

i) la pesca a strappo;

j) l'esercizio della pesca subacquea;

k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;

l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;

m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella;

o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;

p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui alla presente tabella.

#### C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 25
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta</i>	cm. 20
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22



Temolo <i>Thimallus thimallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa testagrossa <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali <i>Generi Mugil, Chelon, Liza</i>	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus e Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	m. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 30
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Tutte le altre specie	cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia	1° aprile	30 maggio
Trota europea (Fario)	dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio	
Temolo	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio	1° febbraio	15 aprile
Tinca	15 aprile	15 giugno
Barbo	15 aprile	15 giugno
Carpa	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala	15 aprile	15 giugno
Vairone	15 aprile	15 giugno
Persico reale	15 aprile	15 giugno
Persico trota	15 aprile	15 giugno

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente tabella.

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
16 NOVEMBRE 2004 N. 21**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 107 in data 8 luglio 2003;

- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 febbraio 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 306;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23 primo comma, del Regolamento interno e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 16 settembre 2004;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 settembre 2004;
- f) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 2004;
- g) la legge regionale entra in vigore il 16 dicembre 2004.

## 2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Gadolla)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Attualmente l'attività di pesca nelle acque interne risulta regolamentata dalla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e dalle successive modifiche e/o integrazioni della stessa: la legge regionale 20 dicembre 1999 n. 40 (Integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 recante norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e legge regionale 17 marzo 2000 n. 16 (Modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne").

Le Province, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed il Presidente della Giunta Regionale, hanno interessato l'Assessore all'Agricoltura e Turismo ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne", e ss.mm.

La struttura Allevamento Caccia Pesca ha predisposto un testo di base, che è stato successivamente emendato nel corso dei lavori della III Commissione con la finalità di apportare modifiche ed integrazioni che, pur non modificando sostanzial-

mente il quadro della precedente normativa, apportino i numerosi miglioramenti auspicati dai soggetti interessati nel corso delle audizioni, principalmente sotto il profilo tecnico, amministrativo e gestionale.

La normativa delineata nel testo all'attenzione del Consiglio risulta, di conseguenza, maggiormente funzionale ad un più corretto esercizio della pesca da parte dei pescasportivi, e costituisce altresì un sostanziale miglioramento nell'esercizio delle funzioni amministrative svolte dalla Regione e dalle Province.

Il ricorso ad un ulteriore provvedimento normativo di integrazione, inoltre, dati il numero e dell'entità delle modifiche apportate al testo della l.r. n. 35/99, avrebbe reso la consultazione della normativa inerente la pesca nelle acque interne alquanto difficoltosa; si è conseguentemente ravvisata l'opportunità di predisporre un nuovo testo di legge in grado di recepire sia le leggi regionali n. 35/1999, n. 40/1999, n. 16/2000 (consentendone l'abrogazione) sia le nuove modifiche ed integrazioni tecniche sopra accennate.

Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge, che costituisce una normativa organica della pesca nelle acque interne, possa essere suffragato da unanimi consensi.

Relazione di minoranza (Consigliere R. D'Acqui)

Nella passata legislatura, la legge regionale 35/99 aveva già affrontato positivamente la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne. Nel corso degli anni successivi, essa ha dimostrato di richiedere messe a punto e modifiche dovute alla concreta applicazione delle norme in essa contenute, senza purtroppo mettere in discussione l'ossatura delle legge medesima.

Il disegno di legge n. 306, dopo il lavoro svolto in Commissione, risponde, secondo noi, alle esigenze di cui sopra emerse in questi ultimi anni. Durante la discussione in Commissione abbiamo presentato numerosi emendamenti su questioni significative. Ad esempio abbiamo posto il problema del rapporto fra carta ittica e attività di programmazione e pianificazione proprie delle Province, proponendo una soluzione adeguata. Nello stesso tempo abbiamo voluto affrontare il delicato aspetto del prelievo di acqua da fiumi e torrenti e la

*tanto dibattuta questione dell'esercizio della pesca in relazione con il perdurare di periodi siccitosi.*

*L'accoglimento degli emendamenti rappresenta un fatto significativo, perché ha consentito di migliorare il testo iniziale presentato dalla Giunta regionale.*

*Le norme in oggetto passano ora al vaglio del Consiglio regionale. Esprimiamo l'auspicio che durante i lavori dell'Assemblea non si manifestino tentativi di modificare l'articolato, così come è uscito dalla Commissione competente, attraverso la presentazione di emendamenti, che potrebbero trovare il nostro motivato dissenso. Esprimeremo il nostro voto, quindi, sulla base di quello che sarà l'esito finale della discussione consiliare sul disegno di legge n. 306.*

### 3. Note agli articoli

*Note all'articolo 3:*

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;*
- *La legge 15 marzo 1997, n. 57 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;*

*Nota all'articolo 5:*

- *La direttiva 92/43/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206;*

*Nota all'articolo 9:*

- *La legge 13 marzo 1958, n. 250 è pubblicata nella G.U. 5 aprile 1958, n. 83;*

*Nota all'articolo 11:*

- *La legge 5 dicembre 1992, n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.;*

*Nota all'articolo 12:*

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 P.I, S.O.;*

*Nota all'articolo 16:*

- *La legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 5 P.I;*

*Note all'articolo 22:*

- *La legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990, n. 11 P.I;*
- *La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.;*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50 P.I;*

*Note all'articolo 26:*

- *La legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 è pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1999, n. 19 P.I;*
- *La legge regionale 20 dicembre 1999, n. 40 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000, n. 1 P.I;*
- *La legge regionale 17 marzo 2000, n. 16 è pubblicata nel B.U. 22 marzo 2000, n. 5 P.I;*

*Nota all'articolo 27:*

- *Il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è pubblicato nella G.U. 23 gennaio 1932, n. 18;*

*Struttura di riferimento:*

*Ufficio Allevamento, caccia e pesca.*

## **LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 N. 22**

### **Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I**

#### **SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO**

##### **Articolo 1**

##### **(Finalità)**

1. La presente legge disciplina i servizi di svi-

luppo agricolo in armonia con la legislazione e la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I servizi di sviluppo agricolo hanno la funzione di:

- a) approfondire e ampliare la conoscenza in materia agricola e agro-ambientale;
- b) migliorare e rafforzare le condizioni socio-economiche degli addetti al settore agricolo;
- c) aumentare la competenza e la competitività imprenditoriale;
- d) supportare la equilibrata fruizione e lo sviluppo sostenibile delle risorse agricole, zootecniche e ambientali del territorio ligure;
- e) contribuire alla valorizzazione, alla qualificazione, alla certificazione e alla commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e delle risorse naturali;
- f) promuovere la migliore integrazione delle attività agricole e rurali con le realtà imprenditoriali e sociali che il territorio esprime;
- g) favorire l'accesso ai giovani e garantire pari opportunità all'imprenditoria femminile;
- h) contribuire alla educazione e alla sicurezza alimentare;
- i) contribuire al recupero, alla conservazione, al miglioramento varietale, alla tutela e alla valorizzazione del germoplasma e delle razze locali;
- j) incentivare al risparmio energetico anche attraverso la produzione e l'utilizzo di fonti alternative di energia;
- k) collaborare alla salvaguardia e all'integrità ambientale e paesaggistica del territorio ligure nel quadro dello sviluppo economico sostenibile regionale;
- l) contribuire a tutelare la salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
- m) accompagnare le politiche agricole comunitarie e nazionali.

## **Articolo 2**

### **(Servizi di sviluppo agricolo)**

1. I servizi di sviluppo agricolo rappresentano lo strumento fondamentale a supporto delle scelte e dell'attività degli imprenditori agricoli e degli operatori del settore in materia agricola.

2. La Regione, ispirandosi ai principi della sussidiarietà, promuove, sostiene e coordina il sistema integrato di servizi di sviluppo agricolo che:

- a) si ispira a principi di efficienza, di multifunzionalità e di sostenibilità;
- b) garantisce la diffusione e la trasferibilità delle informazioni, dei metodi, delle innovazioni e delle esperienze, la capillarità e la qualità del servizio, nonché il libero accesso a tutti i potenziali beneficiari;
- c) promuove modelli di intervento e di sviluppo a livello territoriale, locale e regionale e di filiera in forma unitaria, sinergica ed organica.

## **Articolo 3**

### **(Attività e beneficiari dei servizi di sviluppo agricolo)**

1. I servizi di sviluppo agricolo comprendono le seguenti attività nel campo agricolo:

- a) ricerca e sperimentazione;
- b) servizi specialistici altamente qualificati, diagnostici e di miglioramento varietale, e per specifici settori;
- c) assistenza tecnica e consulenza alle aziende;
- d) dimostrazione, divulgazione, animazione, informazione, documentazione;
- e) studi, ricerche, indagini, analisi e monitoraggi di natura tecnica, agroambientale, economica e di mercato, anche in riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici;
- f) formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale nel settore agricolo;
- g) promozione in agricoltura;

- h) monitoraggio ed identificazione dei fabbisogni tecnici e d'innovazione nonché delle esigenze formative degli operatori di settore;
- i) gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo regionale;
- j) gestione di campi di conservazione e attività di valorizzazione della biodiversità;
- k) attività di studio, ricerca e sviluppo di sistemi di origine, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari.

2. I soggetti beneficiari, destinatari dei servizi di sviluppo agricolo, sono le imprese e gli operatori, singoli e associati, del settore agricolo regionale.

#### **Articolo 4**

##### **(Strumento Operativo Agricolo Regionale)**

1. La Regione individua nel documento di indirizzi, denominato Strumento Operativo Agricolo Regionale (SOAR), lo strumento di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo.

2. Lo Strumento, elaborato sentite le Organizzazioni professionali di categoria, viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Lo Strumento, che ha durata biennale ed è aggiornabile annualmente, stabilisce:

- a) gli obiettivi, in funzione delle analisi dei fabbisogni;
- b) le linee, le priorità, le zone e i settori di intervento;
- c) le procedure, le modalità, gli strumenti di attuazione;
- d) i requisiti e le modalità di riconoscimento, di selezione e di coordinamento dei soggetti attuatori;
- e) i criteri e le modalità di monitoraggio, di valutazione e di controllo;
- f) le modalità di rendicontazione e di liquidazione;

g) il livello di contribuzione e di cofinanziamento;

h) le previsioni di spesa;

i) ogni altro elemento ritenuto utile al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. La Giunta regionale, previa valutazione della conformità con il SOAR, seleziona e approva progetti, programmi di settore e iniziative specifiche e operative, di durata annuale o poliennale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi.

#### **Articolo 5**

##### **(Competenze della Regione)**

1. Nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo la Regione:

- a) intrattiene direttamente rapporti con le Regioni e Province autonome, con lo Stato e l'Unione Europea; svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
- b) promuove e gestisce i servizi di agrometeorologia, analisi dei terreni e delle produzioni vegetali, di fitopatologia nonché i servizi specialistici in floricoltura, promuove la realizzazione di nuovi servizi specialistici, lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL) e del Sistema di Monitoraggio Agro-Ambientale (SIMA);
- c) promuove ed effettua attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione e prove di orientamento colturale; fornisce supporto e consulenza tecnica specializzata; realizza specifici programmi, progetti, studi, ricerche di interesse regionale; coordina, raccoglie ed elabora i dati statistici, economici, tecnici, pedologici, agrometeorologici, fitopatologici e cartografici; promuove l'informazione e la formazione in agricoltura e provvede all'aggiornamento dei tecnici agricoli; valorizza e promuove le produzioni agricole e i servizi del settore; promuove l'educazione e la sicurezza alimentare; partecipa e/o organizza iniziative, manifestazioni, rassegne e convegni nell'ambito dei piani promozionali in agricoltura;

d) promuove e sostiene, secondo gli indirizzi definiti nello Strumento, servizi di assistenza, divulgazione e consulenza, di supporto ed orientamento alle scelte imprenditoriali riguardo agli aspetti tecnici, produttivi, gestionali, finanziari, socio-economici, commerciali e di mercato delle aziende agricole singole ed associate, promozione e sviluppo di metodi e tecniche dell'agricoltura sostenibile, eco-compatibile o biologica, introduzione di sistemi di certificazione e di qualità, promozione della cooperazione e dell'associazionismo, informazione e assistenza nell'attuazione di normative, gestione di attività dimostrative, formative e informative, animazione a livello locale.

### **Articolo 6**

#### **(Soggetti attuatori)**

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti di servizi:

- a) attua le attività di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 5 direttamente o tramite propri enti strumentali;
- b) può affidare le attività di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 5 a Centri e Istituti universitari e di ricerca, ai soggetti terzi intermediari di cui al successivo comma 2 oppure a soggetti pubblici e privati dotati di specifiche competenze, appositamente individuati;
- c) affida le attività e i servizi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 5, tramite convenzione, ai soggetti terzi intermediari, appositamente individuati di cui al successivo comma 2.

2. I soggetti terzi intermediari devono disporre di standard di qualità, appositamente definiti nel SOAR, avere sedi operative nel territorio regionale, garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari, prevedere espressamente tra le proprie finalità l'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza tecnica e la formazione in agricoltura; possedere adeguata e provata esperienza in agricoltura, disporre di idonee strutture e attrezzature, impiegare personale tecnico qualificato in possesso dei prescritti titoli professionali e di studio; prevedere il finanziamento del servizio ove richiesto.

3. La Regione attua e coordina, secondo modalità definite nel SOAR, la Rete Integrata Regionale (RIR), costituita dalle strutture specialistiche regionali e dai propri Enti strumentali e, tramite convenzione, dalle strutture specialistiche pubbliche e private presenti nel territorio regionale.

### **Articolo 7**

#### **(Biodiversità)**

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di tutela della biodiversità, favorisce, sostiene e promuove la salvaguardia, la conservazione, il miglioramento varietale, la riproduzione e la valorizzazione delle razze animali tradizionali e delle varietà da conservazione e delle specie floricole di rilevante interesse regionale, attraverso:

- a) la conservazione "in situ" e in azienda, presso soggetti pubblici e privati;
- b) la realizzazione e la gestione di campi di collezione e di premoltiplicazione e di moltiplicazione e di allevamenti di animali di interesse regionale, presso soggetti pubblici e privati;
- c) idonee e specifiche attività e iniziative pubbliche e private di valorizzazione, di conservazione, di tutela e di certificazione delle sementi, del materiale di propagazione e delle produzioni agricole;
- d) l'istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà da Conservazione;
- e) l'istituzione del Repertorio Ligure delle Varietà Floricole Liguri prodotte da Costitutori;
- f) studi, ricerche e raccolta dati e informazioni, rivolti anche alla origine, tracciabilità e alla valorizzazione delle peculiarità liguri.

2. La Regione stabilisce le priorità, le attività e le iniziative previste nel comma 1, nonché le modalità di gestione e i criteri di inserimento inerenti ai Repertori.

3. La Regione, per le specie floricole e agricole soggette ad attività di miglioramento varietale, promuove, favorisce ed attua le azioni di tutela volte alla costituzione varietale e al rilascio di certificati di privativa nazionale o comunitaria.

## Articolo 8

### (Istituzione della rete d'informazione contabile)

1. La Regione istituisce, anche ai fini della rilevazione statistica e della programmazione degli interventi in agricoltura, la rete regionale d'informazione contabile e di analisi economica in agricoltura, con finalità di documentazione statistica, contabile e di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale delle aziende agricole.

2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Unione europea (R.I.C.A.) in conformità alla normativa comunitaria ed ai programmi statistici nazionali e regionali.

3. La Regione può affidare all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), tramite convenzione, la gestione della rete contabile per l'acquisizione dei dati necessari alla rilevazione.

4. L'INEA, per la gestione della rete contabile, opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici di servizi.

## Articolo 9

### (Attività divulgativa, formativa e promozionale)

1. La Regione favorisce, promuove e assume iniziative per facilitare l'accesso degli operatori e tecnici agricoli alla formazione, informazione, divulgazione ed aggiornamento tecnico nell'ambito delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

2. La Regione può organizzare direttamente o concedere contributi per:

- a) borse di studio, tirocini e stages di formazione e orientamento in collaborazione con le Università o Scuole di Perfezionamento Universitario, i Centri abilitati alla formazione "post lauream", gli Istituti scolastici;
- b) iniziative di istruzione teorico-pratica o soggiorni per periodi formativi in Italia ed all'estero, riservati agli agricoltori, ai tecnici o

ai responsabili delle strutture addette ai servizi di sviluppo agricolo;

- c) convegni, seminari, incontri di studio su temi di interesse agricolo;
- d) iniziative promozionali (fiere, manifestazioni, rappresentanze, etc.) previste nell'ambito dei piani promozionali in agricoltura al fine di favorire la valorizzazione delle attività specialistiche e delle produzioni agricole regionali;
- e) iniziative di sicurezza aziendale e di educazione e sicurezza alimentare;
- f) ogni altra iniziativa di interesse agricolo.

## Articolo 10

### (Sistema Informativo Agricolo della Liguria)

1. La Regione attua l'organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL), quale strumento di supporto alla gestione, programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività tecniche e socio-economiche del comparto agricolo e per il monitoraggio degli interventi pubblici al fine di garantire la massima applicazione delle misure comunitarie, nazionali e regionali di sostegno all'agricoltura.

2. Il SIAL deve integrarsi con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e coordinarsi, tramite convenzione, con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio e con i sistemi informativi dell'AGEA e di altri Enti.

3. La Regione istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole relativa a soggetti pubblici e privati che intrattengono qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione secondo le modalità stabilite dal d.P.R. 1° dicembre 1999 n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e successive modifiche e integrazioni.

4. La Regione, nell'ambito del sistema informativo, definisce i protocolli di comunicazione, il dizionario dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e gli standard informatici secondo quanto definito dall'Autorità per

l'Informatica; assicura la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo.

5. I dati e le informazioni presenti nel SIAL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola di competenza della Regione e degli Enti locali.

6. La Rete, per lo svolgimento delle proprie attività, utilizza la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale Ligure (RUPARL) e gli strumenti informatici sviluppati nell'ambito del SIAL.

7. La Regione può avvalersi, per l'attuazione del SIAL, dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola costituiti ai sensi dell'articolo 3bis del d.lgs 27 maggio 1999 n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

#### **Articolo 11**

##### **(Contributi)**

1. La Regione, secondo le modalità definite dal SOAR, concede contributi ai soggetti individuati per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ammissibili per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- b) fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) e di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. La Regione può corrispondere anticipazioni ai soggetti attuatori, previa idonee forme di garanzia, per l'attuazione delle attività previste nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo.

3. Sono ammesse le seguenti categorie di spesa:

- a) spese di personale tecnico e amministrativo;
- b) spese di trasferta;
- c) servizi esterni;
- d) spese generali e di progettazione;

- e) spese per materiale consumabile e durevole;
- f) spese per materiale e attrezzature informatiche e telematiche;
- g) spese di divulgazione e trasferimento risultati;
- h) spese funzionali e specifiche delle attività previste.

Non sono ammesse spese di gestione.

4. L'importo globale degli aiuti concessi non può superare Euro 100.000,00 per beneficiario che fruisce del servizio per un periodo di tre anni o il 50 per cento dei costi ammissibili.

5. La verifica del cumulo degli aiuti concessi di cui al comma 4 viene affidata ai soggetti attuatori secondo le modalità definite nel SOAR.

#### **TITOLO II**

##### **INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI**

#### **Articolo 12**

##### **(Finalità e destinatari)**

1. Al fine di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'economia rurale e di tutela del territorio ligure, garantendo la presenza della popolazione rurale, la Regione concede alle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, operanti con proprie strutture sull'intero territorio regionale, contributi per le spese sostenute per lo svolgimento di ulteriori attività che integrino quelle normalmente attuate dalle stesse; l'intera popolazione rurale può fruire di queste attività e l'appartenenza alle organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso a tali iniziative.

#### **Articolo 13**

##### **(Attività finanziabili e sportelli informativi)**

1. Le spese di cui all'articolo 12 devono essere pertinenti e funzionali all'esecuzione di campa-



gne informative e di animazione relative alle seguenti attività:

- a) sviluppo rurale e delle attività connesse all'attività agricola;
- b) opportunità di sviluppo sostenute da fondi pubblici;
- c) tutela ambientale e recupero del territorio rurale;
- d) associazionismo e miglioramento del raccordo fra domanda e offerta;
- e) iniziative e attività connesse ai servizi di sviluppo agricolo;
- f) sicurezza e qualità dei prodotti agricoli.

2. La Regione promuove e sostiene le attività di cui al comma 1, anche attraverso Sportelli Informativi Agricoli operanti presso le organizzazioni professionali di categoria di cui all'articolo 12.

3. La Regione stabilisce con apposito provvedimento le modalità e le procedure di riconoscimento, di costituzione e di funzionamento degli sportelli di cui al comma 2.

4. Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: spese generali, affitto locali e acquisto attrezzature d'ufficio, spese di personale, spese per eventuali collaborazioni esterne nonché altre spese adeguatamente documentate e necessarie per le attività di cui al comma 1. Non sono ammesse spese di gestione delle attività ordinarie delle organizzazioni.

#### **Articolo 14**

##### **(Criteri e modalità per la richiesta dei contributi)**

1. Le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, destinatarie della presente legge, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale, una istanza volta ad ottenere i contributi per l'anno successivo corredata dei progetti operativi.

#### **Articolo 15**

##### **(Ripartizione dei contributi)**

1. La Regione ripartisce, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fra le organizzazioni di cui all'articolo 14 che ne abbiano fatto richiesta e dopo aver valutato positivamente i progetti operativi di cui al medesimo articolo, le somme disponibili in base agli stanziamenti di bilancio secondo i seguenti criteri:

- a) per il 30 per cento in parti eguali;
- b) per il 70 per cento in proporzione diretta alla consistenza dei progetti operativi e alla rappresentatività di ciascuna organizzazione professionale a livello regionale.

#### **Articolo 16**

##### **(Liquidazione dei contributi)**

1. Le organizzazioni devono presentare a consuntivo alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione finale delle attività svolte nell'anno precedente corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. La Regione provvede alla liquidazione dei contributi previa verifica delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e della regolare attuazione dei progetti operativi approvati.

3. La Regione, su motivata richiesta, può consentire la liquidazione ed il pagamento anticipato del contributo assegnato alle organizzazioni in due rate semestrali, previa idonee forme di garanzia, pari ognuna al 40 per cento del contributo totale.

#### **Articolo 17**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

- b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari ad euro 10.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
- c) prelevamento di quota pari a euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004;
- d) iscrizione all'U.P.B. 13.107 "Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di euro 60.000,00 in termini di competenza e di euro 30.000,00 in termini di cassa;
- e) iscrizione all'U.P.B. 13.207 "Interventi per l'assistenza tecnica in agricoltura" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 di euro 10.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### Articolo 18

#### (Norma transitoria)

1. Per l'esercizio finanziario 2005 l'istanza di contributo di cui all'articolo 15 deve essere presentata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Articolo 19

#### (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2004, N. 22

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Piero Gilardino ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 110 in data 1° agosto 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 agosto 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 350;
- c) è stato assegnato alla III Commissione, ai sensi dell'art. 23, primo comma, del Regolamento interno, e alla I Commissione per il parere di cui all'art. 25, primo comma, del Regolamento stesso;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 14 ottobre 2004;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2004;
- f) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2004;
- g) la legge regionale entra in vigore il 2 dicembre 2004.

#### 2. Relazioni al consiglio regionale

*Relazione di maggioranza (Consigliere Giovanni Macchiavello)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*In base alla vigente normativa riguardante il settore agricolo, alcune competenze in materia, fra cui quelle relative ai servizi di sviluppo agricolo, sono di competenza delle Regioni.*

*La normativa precedente ha operato in un contesto agricolo, regionale, nazionale e comunitario, completamente diverso da quello attuale, il quale ha subito, in questo ultimo decennio, notevoli e continue trasformazioni che hanno coinvolto le aziende agricole sia sotto il profilo strutturale, commerciale, delle funzioni e dei ruoli.*

*È completamente cambiato, inoltre, il quadro normativo di riferimento, sia a livello regionale che comunitario: basti pensare al Piano di Sviluppo Rurale, all'OCM, etc.*

*La presente proposta di legge trae spunto, in particolare, dalla necessità di riorganizzare i servizi di sviluppo agricolo, a seguito della evoluzione normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, e con il significativo contributo apportato dalle associazioni di categoria e dai soggetti interessati.*

*Con questa legge la Regione intende affermare e sostenere con maggiore impegno il ruolo strategico che il servizio di sviluppo agricolo può rappresentare, organizzando un sistema innovativo e moderno a supporto del comparto agricolo.*

*L'articolo 1 definisce le finalità che attraverso i Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA) il disegno di legge si propone di raggiungere. Si può comprendere il carattere di multifunzionalità, di polisettorialità, di sostenibilità e di qualità dei SSA e come l'azione dei medesimi possa incidere fortemente nel dare risposte concrete alle aziende agricole liguri.*

*L'articolo 2 descrive cosa rappresentano i SSA, che devono connotarsi sempre più come strumento di supporto rivolto alle scelte programmatiche regionali (ad esempio i servizi devono fornire i dati e le informazioni per elaborare un programma, un piano e al tempo stesso essere lo strumento di attuazione e di monitoraggio del Piano) e al tempo stesso un "servizio" a favore delle imprese agricole e di tutti i potenziali soggetti sull'intero comparto agricolo. Sono altresì definiti i requisiti e i principi a cui i nuovi Servizi devono ispirarsi per rispondere con efficienza, efficacia e qualità all'agricoltura del nuovo millennio. I SSA dovranno essere organizzati in un sistema integrato e coordinato per cui i soggetti coinvolti a vario titolo (pubblici e privati) dovranno operare in base ad una programmazione ed un coordinamento comune.*

*L'articolo 3, in base alle finalità e ai principi sopra descritti, elenca la pluralità delle attività e di funzioni in cui si articola il SSA per cui si passa dalla ricerca e sperimentazione a livello regionale alla formazione e alla divulgazione e informazione in senso lato (il cosiddetto "triangolo della conoscenza"), da attività tecniche altamente specialistiche di natura anche diagnostica all'assistenza tecnica e consulenza diretta alle aziende, dalla educazione e sicurezza alimentare, alle iniziative di tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio. La proposta di legge individua inoltre i beneficiari che possono usufruire dell'attività dei SSA con particolare riferimento agli imprenditori agricoli, che rimangono i soggetti prioritari e privilegiati dei*

*servizi. L'attività dei SSA è rivolta anche agli enti pubblici e privati nonché ai conduttori di fondi per sottolineare che l'agricoltura ligure è costituita da una miriade di soggetti e di attività che non hanno solo un ruolo imprenditoriale ed economico, ma anche multifunzionale di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, del patrimonio culturale, storico e tradizionale regionale.*

*L'articolo 4 individua nello Strumento Operativo Agricolo Regionale il documento di indirizzo e di riferimento, dal punto di vista tecnico, per l'attuazione dei SSA: sono definiti gli aspetti e gli elementi essenziali e necessari per la sua elaborazione. I progetti e i programmi rappresentano i documenti operativi di attuazione del Piano*

*L'articolo 5 definisce quale è il ruolo che la Regione assume nell'ambito dei SSA. In particolare si individuano le funzioni e le attività con prevalente finalità pubblica, commi a) e b), che la Regione può attuare direttamente, tramite le proprie strutture specialistiche (Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale, Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali, Centro Regionale Servizi per la Floricoltura) e gli Enti strumentali (Istituto regionale per la floricoltura), o affidare a soggetti terzi, distinguendole da quelle che intende promuovere e sostenere, legate prevalentemente alla consulenza e assistenza di natura tecnica, anche economico - contabile o commerciale, svolte direttamente a favore delle aziende e agli operatori agricoli.*

*L'articolo 6 individua i soggetti attuatori che possono svolgere le attività e i servizi di competenza della presente proposta di legge; si introduce il concetto della Rete Integrata Regionale nell'ambito della quale tutte le strutture specialistiche devono operare, in maniera coordinata e organica ed in stretta connessione con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti.*

*L'articolo 7 individua una pluralità di attività e di iniziative rivolte alla tutela e alla valorizzazione della "biodiversità" nel suo complesso. Si prevede, in particolare, l'istituzione del repertorio per le varietà da conservazione ed uno specifico per le specie floricole. Da sottolineare le iniziative specifiche per salvaguardare le produzioni tipiche e di qualità regionali, garantendo la tutela dei nomi delle varietà da conservazione e lo scambio di sementi, in particolare per le specie floricole (parimenti per le orticole: es. basilico) saranno fondamentali le attività di miglioramento e di costituzione varietale per ottenere le relative certificazioni di privativa nazionale e comunitaria ("brevetti").*

*L'articolo 8 istituisce la rete d'informazione*

contabile quale strumento di supporto alla assistenza tecnica e alle rilevazioni contabile e statistiche in attuazione e in conformità alla normativa comunitaria e stabilisce inoltre di poter affidare la gestione della rete all'Istituto Nazionale di Economia Agraria con le modalità descritte.

L'articolo 9 definisce e riconosce il ruolo fondamentale nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo delle iniziative e attività di carattere promozionale, divulgativo, formativo e informativo e didattico. Tali iniziative possono essere attuate e/o finanziate dalla Regione.

L'articolo 10 istituisce il Sistema Agricolo Informativo (SIAL), quale strumento di supporto alla gestione delle attività del comparto agricolo e per la diffusione sul territorio di servizi alle imprese, nonché alla programmazione, al monitoraggio e al controllo. Il nucleo del SIAL è rappresentato dall'anagrafe regionale delle aziende agricole in modo tale che tutti i procedimenti amministrativi gestiti dal sistema facciano riferimento ai soggetti che intrattengono i rapporti con la Pubblica amministrazione. Il SIAL dovrà raccordarsi con i sistemi informativi esistenti e in particolare con quello dell'AGEA e con il registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio. L'articolo recepisce il D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173." ed eventuali e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 11 stabilisce il livello di finanziamento distinguendo l'attività specialistica svolta direttamente dalla Regione dall'attività di assistenza tecnica e consulenza alle aziende svolta tramite gli Sportelli (SIAT).

L'articolo 12 definisce le norme finanziarie individuando l'U.P.B. di riferimento.

Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.

*Relazione di minoranza (Consigliere Nicolò Alonzo)*

Il provvedimento della Giunta regionale è stato emendato in modo consistente a seguito delle audizioni con le categorie dell'agricoltura che nel Tavolo di Concertazione hanno prospettato modifiche e adeguamenti migliorativi al testo.

*L'assistenza tecnica in agricoltura è una fun-*

*zione importante sia per le categorie che per gli operatori agricoli e il provvedimento, così come viene in Consiglio regionale, è approvabile proprio per i risultati che si potranno conseguire a favore del mondo agricolo.*

*L'astensione tecnica in Commissione del Gruppo D.S. è pertanto, sempreché non intervengano modificazioni richieste dalla Giunta, approvabile.*

### 3. Note agli articoli

*Note all'articolo 10*

- Il d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1999, n. 305;
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 è pubblicato nella G.U. 5 giugno 1998, n. 129;
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è pubblicato nella G. U. 14 giugno 1999, n. 137;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

### 4. Struttura di riferimento

*Servizio Produzioni Agricole e Promozione*

## **LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004 N. 23**

### **Interventi di sostegno al sistema della Formazione Professionale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

##### **(Finalità ed interventi)**

1. Al fine di accrescere le competenze delle risorse umane ed accompagnare lo sviluppo occupazionale in termini qualitativamente stabili e riconoscibili, la Regione sostiene il sistema della

Formazione Professionale nella fase di avvio del processo di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità nonché nel processo di costruzione dell'offerta formativa regionale mediante la costituzione presso la F.I.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A., di un "Fondo di rotazione e di sostegno del sistema formativo".

2. Il Fondo di cui al comma 1 può anche essere alimentato dalle somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli Enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formative.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi rivolti al sostegno delle Agenzie Formative aventi sedi operative accreditate nel territorio della Regione Liguria, anche tramite il finanziamento di progetti di investimento.

4. La Giunta regionale costituisce il fondo e ne individua le modalità di funzionamento. La gestione è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione e la F.I.L.S.E., Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A..

## Articolo 2

### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) utilizzo ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;
- b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:
  - prelevamento di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - iscrizione di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale";
  - iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di

competenza all'U.P.B. 11.203 "Interventi per le attività di formazione professionale";

c) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004:

– individuazione nel Titolo III "Entrate extra-tributarie" Cat. 3.3 "Recuperi e rimborsi" dell'U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa";

– istituzione al Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale" – Cat. 4.5 "Entrate derivanti da recuperi e da rimborso di crediti" dell'U.P.B. 4.5.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa" – per memoria.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Articolo 3

### (Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. La Regione procede alla notifica alla Commissione Europea delle disposizioni attuative della presente legge, per le parti che prevedano un regime di aiuti non esentato dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

3. In attesa dell'esito favorevole dell'esame da parte dell'Unione Europea delle disposizioni attuative della presente legge notificate ai sensi del comma 2, i relativi benefici potranno essere erogati secondo le regole degli aiuti di importanza minore ("de minimis") di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

## Articolo 4

### (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE  
ALLA LEGGE REGIONALE  
29 NOVEMBRE 2004, N. 23**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Nicola Abbundo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 93 in data 27 dicembre 2002;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 dicembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 295;
- c) è stato assegnato alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 6 ottobre 2003;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 ottobre 2003;
- f) il Consiglio regionale ha rinviato la proposta di legge ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno del Consiglio alle Commissioni competenti nella seduta del 16 dicembre 2003;
- g) la I Commissione consiliare ha espresso parere sfavorevole per mancanza della necessaria copertura finanziaria nella seduta del 17 dicembre 2003;

- h) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 18 novembre 2004;
- i) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 23 novembre 2004;
- j) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 2004;
- k) la legge regionale entra in vigore il 2 dicembre 2004.

2. Note agli articoli

Note all'articolo 3:

- Il Reg. (CE) del 5 dicembre 2002 n. 2204/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337;
- La versione consolidata del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea è pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325;
- Il Reg. (CE) del 12 gennaio 2001 n. 69/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.

3. Struttura di riferimento

Settore Politiche Attive del Lavoro

**LEGGE REGIONALE 29 novembre  
2004 N. 24**

**Inserimento dell'articolo 110 bis nella legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Inserimento dell'articolo 110 bis)**

1. Nella legge regionale 21 giugno 1999 n. 18

(adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:

«Articolo 110 bis

1. I Comuni che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente disponibile, deliberato ed impegnato, debitamente assentite dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono in tale zona, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino competente, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità della nuova struttura edilizia sarà vincolato all'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche su menzionate.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 novembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
29 NOVEMBRE 2004, N. 24**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: Angelo Barbero, Giovanni Macchiavello, Gaetano Scullino, Fabrizio Moro, Giandomenico Barci, Mario Maggi, Maria Annunziata Ceppel-*

*lini Novi, Fabio Broglia, Franco Amoretti, Guido Bonino, in data 24 novembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 370;*

- b) è stata assegnata alla IV Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 30 giugno 2004;*
- d) il Consiglio regionale ha rinviato la proposta di legge per approfondimenti alla IV Commissione nella seduta del 5 ottobre 2004;*
- e) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 ottobre 2004;*
- f) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2004.*
- g) la legge regionale entra in vigore il 16 dicembre 2004.*

2. Relazioni

*Relazione di maggioranza (Consigliere Angelo Barbero)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*la proposta di legge oggi all'esame del Consiglio, in attesa di una riforma complessiva della legge regionale 18/1999, prevede l'introduzione di una disposizione tesa a mitigare i limiti posti alle concessioni edilizie nelle aree interessate dai Piani di Bacino.*

*L'intervento legislativo è volto a coniugare le esigenze di sviluppo e di sicurezza del territorio e fa seguito alle determinazioni assunte dal Consiglio con l'approvazione della mozione 127/2003.*

*In prima battuta la IV Commissione la proposta di legge è stata sottoposta ad un programma di consultazioni, che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti degli interlocutori istituzionali e delle categorie interessate, al fine di ottenere osservazioni e proposte per la redazione di un provvedimento legislativo il più ampiamente condiviso.*

*A seguito di ampia discussione, in accoglimento delle istanze dei soggetti consultati, il testo di legge è stato affinato e reso più chiaro; si ritiene utile sottolineare che il testo è risultato dall'accoglimento in toto delle proposte emendative dell'A.N.C.I.*

*Successivamente la proposta è stata portata*

all'attenzione del Consiglio Regionale, il quale ha deciso di rinviare il testo alla Commissione per ulteriori approfondimenti.

Nel testo da ultimo elaborato dalla IV Commissione, nell'ottica della massima tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini, è in particolare previsto che i Comuni, "che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente disponibile, deliberato ed impegnato, debitamente assentite dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono . . . . . previo parere favorevole dell'Autorità di bacino competente, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici . . . . ."

Il rilascio del certificato di abitabilità è comunque vincolato all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche anzidette.

A seguito di questa breve relazione, per i motivi i motivi esposti, si auspica che la proposta di legge, approvata dalla IV Commissione, venga approvata dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Nicolò Alonzo)

Abbiamo contrastato lungamente la proposta di legge proprio perché il meccanismo che si intendeva porre in essere avrebbe scardinato il complesso delle garanzie previsto dalla normativa regionale e nazionale in merito alle possibilità e alle condizioni per poter realizzare interventi urbanistici nelle aree esondabili e a rischio.

La normativa del Piano di Bacino è precisa e puntuale in materia e ogni diversa legislazione rischia di introdurre elementi pericolosi in una materia complessa e delicata specie in rapporto alla fragilità del nostro territorio.

La vigorosa opposizione in Commissione e anche in Consiglio, durante la fase che ha consentito di riportare il provvedimento in Commissione, hanno permesso radicali modificazioni alla proposta di legge.

Con la dizione definitiva, ogni potestà al riguardo, nel contesto della normativa esistente e di ga-

ranzia, resta in capo alla Provincia e alle rispettive autorità di bacino che decideranno se, come e quando autorizzare concessioni urbanistiche ai Comuni nelle aree a rischio e esondabili nel contesto degli interventi certi per le opere e la messa in sicurezza delle aree in questione.

Eliminato il rischio di un provvedimento pericoloso e pasticciato, resta la nostra posizione negativa per l'inutilità della leggina che così come è accontenta solo la presunzione dei presentatori della proposta di legge.

### 3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10 P.I.;

### 4. Struttura di riferimento

Dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica e Ambientale

---

## LEGGE REGIONALE 30 novembre 2004 N. 25

### Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

#### (Finalità)

1. La presente legge ha il fine di incentivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi liguri costituiti ed operanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, conseguendo la crescita delle dimensioni e delle capacità organizzative di tali organismi.



**Articolo 2****(Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati)**

1. Per attuare le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Liguria costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, F.I.L.S.E. S.p.A., un apposito fondo vincolato denominato "Fondo Confidi Liguria" destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Liguria, per operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing e per interventi nel capitale di rischio.

2. Il fondo viene utilizzato dalla F.I.L.S.E. S.p.A. a favore dei confidi aventi sede legale ed operatività prevalente riferita all'intero territorio della Liguria, che provvedano ad aggregarsi, o abbiano provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.

3. Il fondo potrà inoltre essere utilizzato nella misura massima del 5 per cento anche per sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione dei confidi liguri, nonché progetti tesi a migliorare l'esercizio delle attività di garanzia.

4. La Giunta regionale approva la convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. che regola le modalità di funzionamento e gestione del "Fondo Confidi Liguria".

5. Le modalità di utilizzo del "Fondo Confidi Liguria" non devono comunque configurare la concessione di aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

**Articolo 3****(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15, di quota pari a euro 1.500.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) iscrizione di euro 1.500.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 novembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE  
ALLA LEGGE REGIONALE  
30 NOVEMBRE 2004, N. 25**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Giacomo Gatti ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 121 in data 28 novembre 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 373;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25, primo comma, del Regolamento stesso;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 26 novembre 2004;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 26 novembre 2004;
- f) è stato esaminato e approvato da Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 2004;

g) *la legge regionale entra in vigore il 16 dicembre 2004.*

2. *Note agli articoli*

*Note all'articolo 1:*

Il d.l. 30 settembre 2003, n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.;

la legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274 S.O.

3. *Struttura di riferimento*

Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato.

---

---